

N. 00552/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 627 del 2009, proposto da:

Opera Diocesana San Raffaele per la Preservazione della Fede,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bruno, con domicilio eletto
presso Paolo Boccardo in Genova, via Assarotti 48/1; Parrocchia di San
Michele Arcangelo;

contro

Comune di Albenga;

*per l'annullamento del provvedimento di richiesta pagamento contributi
concessori per il ritiro del permesso di costruire.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Roberto

Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso depositato il 24\6\2009 la ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento di richiesta pagamento contributi concessori per il ritiro del permesso di costruire del 7\4\2009 per la realizzazione del centro scolastico "Redemptoris Mater" nonché per l'accertamento del diritto all'esonero del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 9n lett. F della l.n.10\77 e dell'art. 39 della l.r. Ligure n.16\2008.

Veniva altresì chiesta la condanna del comune alla restituzione delle somme già versate (€.138.799,24).

Il ricorso è affidato a due motivi di legittimità che lamentano l'eccesso di potere e la violazione di legge (art.9 lett. F l.n.10\77; art.2 lr.n.4\85; art.39 lr. N.16\2008; art.1 l 10\3\2000 n.62.

In assenza di costituzione del comune intimato la causa veniva chiamata in decisione all'udienza del 10\1\2013.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

Preliminarmente va confermato che l'azione di ripetizione degli oneri, rientra nell'ambito del diritto soggettivo all'esatta quantificazione del contributo concessorio, e la controversia appartiene per legge alla giurisdizione del GA (Tar Campania Na II n.4356\2011) ed è soggetta a termini di prescrizione decennale (Tar Sicilia Pa II n.1554\2011).

Nel caso di specie, comunque, il ricorso è tempestivo anche relativamente ai termini di decadenza decorrenti dal rilascio del titolo edilizio avvenuto il

7\4\2009.

La richiesta avanzata dalla parte riguarda l'esonero dal pagamento richiesto e in parte già incassato dal comune del contributo di costruzione, che rappresenta una compartecipazione comunale all'incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore a seguito della nuova edificazione (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara - 18/10/2010 n. 1142).

Mentre il contributo per gli oneri di urbanizzazione ha funzione recuperatoria delle spese sostenute dalla collettività comunale riguardo alla trasformazione del territorio assentita al singolo, il contributo per costo di costruzione, unica voce qui in discussione, che è rapportato alle caratteristiche e alla tipologia delle costruzioni e non è alternativo ad altro valore di genere diverso, afferisce alla mera attività costruttiva in sé valutata. L'obbligazione contributiva per costo di costruzione, dunque, è fondata sulla produzione di ricchezza connessa all'utilizzazione edificatoria del territorio ed alle potenzialità economiche che ne derivano e, pertanto, ha natura essenzialmente paratributaria (T.A.R. Campania Salerno, sez. II - 11/6/2002 n. 459).

Tornando al merito della controversia, il Collegio è a conoscenza della giurisprudenza che si è formata sull'applicabilità in concreto della previsione di cui all'art. 9 , lettera f) richiamato.

Ma proprio la necessità di verificare, di volta in volta, l'esistenza delle condizioni stabilite dalla legge per consentire l'esonero dal pagamento degli oneri convince il Collegio della non fondatezza del ricorso nel caso di specie.

L'art. 9 , lettera f), della legge n. 10 / 77 subordina infatti la gratuità della concessione ad un requisito oggettivo ed uno soggettivo: deve trattarsi di

opere pubbliche o di interesse pubblico da cui la collettività possa trarre un utile ovvero la cui fruizione in via diretta o indiretta soddisfi interessi generali.

I destinatari del beneficio sono dunque certamente in prima battuta gli enti pubblici, per loro natura "istituzionalmente competenti", alla cura dell'interesse generale loro affidato, ma accanto a questi si rinvengono nell'ordinamento anche altri soggetti che agiscono per la cura dello stesso interesse generale.

Sul piano oggettivo è pacifico che l'opera in costruzione abbia la destinazione a scuola paritaria.(doc.6 ricorso) e che la legge n.62\2000 ai sensi dell'art. 1 comma 3 afferma che "le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico".

Ulteriore elemento che corrobora l'elemento oggettivo è costituito dalla delibera comunale (doc.2) che dichiara espressamente che l'opera in questione rientra nel nuovo Polo educativo per Albenga, accertando così definitivamente la destinazione a scuola dell'immobile.

Tuttavia, per riconoscere l'esonero dal contributo ai sensi della disciplina sul pagamento degli oneri di concessione occorre la contemporanea presenza anche del requisito soggettivo, cioè deve trattarsi di opera eseguita da un ente istituzionalmente competente.

La giurisprudenza, anche di questo Tribunale (Tar Liguria, I sez. n.3565 del 9\12\2009) è sempre stata molto attenta a distinguere le ipotesi in cui l'attività attuata portasse ad un 'utilità pubblica alla collettività, da iniziative private che avessero invece un più o meno diretto scopo di lucro, talora mascherato da interesse generale.

Qualora, come nel caso di specie, la realizzazione dell'opera d'interesse

pubblico non avvenga da parte degli enti istituzionalmente competenti, cioè da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere d'interesse generale, ma da parte di privati si è distinta in giurisprudenza l'ipotesi dei concessionari dell'ente pubblico, purché le opere fossero inerenti all'esercizio del rapporto concessorio.

Nel caso di realizzazione da parte di privati, deve dunque sussistere un ben preciso vincolo relazionale tra il soggetto abilitato a operare nell'interesse pubblico e il materiale esecutore della costruzione, e tale vincolo deve contrassegnare fin dall'inizio (cioè, fin dalla richiesta del titolo edilizio) la realizzazione dell'assentito intervento edificatorio, al fine di ottenere l'esenzione dal contributo di costruzione.

La correlazione indicata dalla norma tra gli elementi dell'"ente istituzionalmente competente" e della "realizzazione" dell'opera d'interesse generale non può essere infatti dilatata al punto da esporre l'amministrazione comunale a richieste di sgravio contributivo, in conformità a utilizzazioni intervenute e concordate in un secondo momento, frutto dell'attività imprenditoriale o commerciale dell'impresa costruttrice e comunque del tutto esulanti dagli specifici intenti realizzativi iniziali, e questo seppur l'intervento edilizio riguardi zone tendenzialmente destinate ad interventi edificatori di interesse generale. Non si può, in definitiva, recuperare ex post il legame tra soggetti realizzatori e finalità pubbliche che, seppur con moduli organizzatori non del tutto tipizzati, deve contraddistinguere l'intervento edilizio ab initio" (così Cons. di St., V, 2.12.2002, n. 6618).

Nel caso di specie tuttavia siamo di fronte ad un Ente ecclesiastico che ha tra gli scopi statutari l'attività d'istruzione scolastica; è un ente senza fini di

lucro ed ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria.

Resta la vexata quaestio esistente tra scuola pubblica e privata nell'ambito del perimetro circoscritto dall'art. 33 della Costituzione.

Se infatti è pacifico il diritto di istituzione di scuole ed istituti d'istruzione privati, ciò deve avvenire senza oneri a carico dello Stato, laddove l'esenzione dei contributi di concessione costituirebbe un onere improprio per la collettività che non beneficerebbe delle somme così non incassate dal comune.

Inoltre la scuola privata, imponendo il pagamento di rette per la frequenza non sarebbe accessibile a tutti e, quindi, diversamente dalla scuola pubblica, avrebbe uno scopo di lucro che impedirebbe di beneficiare dell'esonero dai contributi. (Tar Pi. I 10\3\2007 n.1164), anche qualora, come nel caso di specie la ricorrente dimostri la mancanza di un fine speculativo o lucrativo nell'attività esercitata.

Secondo la giurisprudenza è indubbio che la disposizione invocata (art. 9 L. 10 / 77) deve ritenersi di stretta interpretazione, in quanto introduce talune ipotesi di deroga alla previsione generale la quale assoggetta a contributo tutte le opere che comportino trasformazione del territorio (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III - 11/6/2010 n. 2420).

Secondo il T.A.R. Veneto, (sez. II - 16/6/2011 n. 1047), l'opera, per conseguire il beneficio, deve essere necessariamente realizzata da un Ente pubblico, non spettando lo stesso per le opere eseguite da soggetti privati, quale che sia la rilevanza sociale dell'attività esercitata nella o con l'opera edilizia alla quale la concessione si riferisce (Consiglio di Stato, sez. V - 15/12/2005 n. 7140; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II - 17/ 9 /2009 n. 4672).

In ogni caso, ammettendo l'iniziativa di un privato, questo deve agire per conto di un Ente pubblico, come nell'istituto della concessione di opera pubblica o in altre analoghe figure organizzatorie ove l'intervento è realizzato da soggetti non animati dallo scopo di lucro o che accompagnano tale obiettivo con un legame istituzionale con l'azione dell'amministrazione per la cura degli interessi della collettività (Consiglio di Stato, sez. IV - 10/5/2005 n. 2226).

Così circoscritta la vicenda, il Collegio è dell'avviso che il contributo debba essere pagato dall'ente ricorrente.

La giurisprudenza - espressasi con riferimento all'art. 9 , l. n. 10 / 77 - ha affermato che per enti istituzionalmente competenti alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico debbano intendersi enti pubblici ovvero altri soggetti che realizzino l'opera per conto di un ente pubblico come nel caso di concessionario di opera pubblica o altre analoghe figure organizzatorie (cfr. ad es. Cons. Stato sez. IV, 10.5.2005, n. 2226; ed sez. V, 12.7.2005, n. 3774; ed, casi, questi, in cui è stato escluso il diritto all'esenzione, anche sulla base del rilievo che l'opera non era rivolta alla collettività in senso generale, ma tendeva al soddisfacimento di interessi privatistici o comunque alle esigenze di un numero limitato di persone - v. sent.CdS V n. 3774/05 ovvero che l'opera era destinata a rimanere nella piena disponibilità del privato esecutore, senza alcun vincolo atto a preservare la funzione nel tempo (CdS IV 11.1.2006, n. 51).

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Non si dà luogo al pagamento delle spese di lite non essendosi costituita l'amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)